

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico



COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 Trento Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80
Indirizzi Internet: www.figctrento.it - www.lnd.it - www.figc.it - www.settoregiovanile.figc.it
Presidente: epellizzari@figctrento.it Segreteria: info@figctrento.it
Settore Giovanile: sgs_tn@figctrento.it Calcio a 5 : calco5_tn@figctrento.it
Attività di Base: attivibase_tn@figctrento.it Attività Scolastica: attivitascolastica_tn@figctrento.it
Cod. Fiscale LND 08272960587 Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento Codice IBAN: IT 25 2083 0401 8070 00007773751

Stagione Sportiva 2012/2013

Comunicato Ufficiale N° 43 del 15 novembre 2012

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento F.I.G.C. – L.N.D. nella riunione del 6 novembre 2012 ha deliberato, nel rispetto delle norme vigenti F.I.G.C. – L.N.D., la convocazione dell'Assemblea ordinaria Elettiva per il quadriennio olimpico 2013-2016 per il giorno:

LUNEDÌ 03 DICEMBRE 2012

Presso il Centro Congressi Interbrennero, in Via Innsbruck, 13/15 in Trento alle ore 18.30 in prima convocazione ed alle ore **20.00** in seconda convocazione per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri;
2. Costituzione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea;
3. Esame e discussione della Relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato, relative al periodo 2008/2012 ;
4. Elezione del Presidente del Comitato;
5. Elezione di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo del Comitato;
6. Elezione dei componenti, effettivi (3) e supplenti (2), del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato;
7. Elezione di n. 2 Delegati Assembleari Effettivi e n. 2 Delegati Assembleari Supplenti;
8. Elezione del responsabile regionale del Calcio Femminile;
9. Elezione del Responsabile regionale del Calcio a Cinque;
10. Designazione del candidato alla carica di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti;
11. Designazione del candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Dilettanti;
12. Designazione di un candidato alla carica di Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
13. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
14. Designazione dei candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
15. Designazione dei candidati alla carica di Delegato Assembleare Effettivo e Supplente in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, sulla base dell'area territoriale di appartenenza;
16. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della stessa.

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato:

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell'Assemblea dalle ore **18.30** del giorno **03/12/ 2012**.

Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le società aventi diritto, ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

Pubblicato in Trento il 15/ 11/ 2012

Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

1.1 ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO: 03/12/2012

Di seguito si riportano:

- la nota di data 05/11/2012, a firma del segretario della L.N.D. dott. Massimo Ciaccolini, con la quale vengono illustrate e chiarite le Norme procedurali per lo svolgimento delle Assemblee Elettive della L.N.D.
- "Norme procedurali per le Assemblee della L.N.D." sono riportate nel presente Comunicato subito dopo la citata nota.
- Istruzioni per la compilazione delle deleghe Modelli "A" e "B"

Si comunica, inoltre, che con plico postale verrà inviata a tutte le Società affiliate la modulistica per la partecipazione all'Assemblea Elettiva del Comitato, con le istruzioni per la compilazione.

La modulistica viene riportata anche sul presente Comunicato Ufficiale

- **Modello A – "Delega di rappresentanza a Società"**
- **Modello B "Delega di rappresentanza intra Società".**

Con l'inserimento dei citati modelli nel presente C.U. si assolve l'onere che il Comitato ha della comunicazione e della trasmissione alle Società.

Pertanto, qualora la documentazione che il Comitato provvederà ad inviare anche per via postale non dovesse, per qualsiasi motivo, essere recapitata alle Società destinatarie, le medesime hanno il diritto/dovere di utilizzare la modulistica allegata al presente C.U., compilandola completamente e correttamente.

Per qualsiasi chiarimento gli uffici del Comitato sono a disposizione in ogni momento.

1.2 ASSEMBLEE ORDINARIE ELETTIVE DEI COMITATI REGIONALI E DEI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMO DI TRENTO E BOLZANO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE QUADRIENNALI.

Oggetto: **Assemblee Ordinarie Elettive dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano per il rinnovo delle cariche quadriennali**

Con riferimento al percorso elettorale della L.N.D. per il rinnovo delle cariche quadriennali, si invitano i Comitati in oggetto a voler informare la scrivente Segreteria in ordine alla convocazione delle rispettive Assemblee Ordinarie Elettive, avendo cura di trasmettere lo stralcio del relativo Comunicato Ufficiale di indizione, non appena ne verrà formalizzata la pubblicazione.

In proposito, giova rammentare, in sintesi, alcune disposizioni contenute nel Regolamento Elettorale della L.N.D. – pubblicato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 99 del 31 Ottobre 2012 e successiva precisazione di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 101 del 5 Novembre 2012 - ritenute di particolare importanza:

1) Le Assemblee dei Comitati devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata, secondo il fac-simile già trasmesso all'attenzione dei Comitati. Il calcolo dei dieci giorni decorre dal giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea e ricomprende anche i giorni festivi. Le Assemblee dei Comitati devono essere convocate – con l'identico sistema di calcolo – almeno dieci giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea della L.N.D.. Tenendo conto che è intendimento della L.N.D. convocare la propria Assemblea Elettiva per il giorno 17 dicembre 2012, si ribadisce che l'ultima data utile per le Assemblee dei Comitati è quella del 5 dicembre 2012.

2) Le Assemblee dei Comitati eleggono per il quadriennio olimpico i propri Presidenti, i componenti dei propri Consigli Direttivi, i componenti effettivi e supplenti dei propri Collegi dei Revisori dei Conti e i propri Delegati Assembleari effettivi e supplenti, questi ultimi in misura pari alla metà più uno degli effettivi, secondo la ripartizione di cui all'art. 7, del Regolamento Elettorale della L.N.D.

Le modalità delle votazioni seguono il disposto di cui all'art. 10, del Regolamento Elettorale della L.N.D.

Si rammenta che hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto Federale.

3) Le Assemblee dei Comitati designano, altresì, il candidato alla carica di Presidente della L.N.D., il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D., i candidati – suddivisi per area territoriale di appartenenza – alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area della L.N.D., nonché i candidati alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Si deve tenere conto che:

- le Società "pure" di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque concorrono alle elezioni e alle designazioni sopra richiamate, ad eccezione delle designazioni e delle elezioni dei Consiglieri dei rispettivi Comitati, poiché le stesse – in maniera esclusiva – eleggono i propri Responsabili riferiti alle singole discipline sportive. Per l'elezione a Responsabile regionale di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque, è prevista la designazione in base a quanto stabilito dall'art. 8, del Regolamento Elettorale della L.N.D.

- I Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali Nord, Centro e Sud. Ciascuna area territoriale dovrà esprimere un Delegato Assembleare Effettivo e un Delegato Assembleare Supplente. Le Società "pure" di Settore Giovanile e Scolastico concorrono unicamente a tale elezione.

- Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all'art. 8, punti f), g), h), i), l), m), n), del Regolamento Elettorale di Lega, può essere esercitato dalle Società di Lega, che maturano il diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

- Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui all'art. 8, punto o), del Regolamento Elettorale di Lega, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, che maturano il diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Le designazioni per le cariche elettive devono essere sottoscritte dal Legale Rappresentante della Società o da persona appartenente alla stessa Società, espressamente delegata a ciò da parte del Legale Rappresentante. Le Segreterie dei Comitati dovranno avere cura di trattare con la massima riservatezza le documentazioni relative alle designazioni, che dovranno essere sottoposte all'esame delle rispettive Commissioni Disciplinari Territoriali.

4) Per le designazioni e per la presentazione delle candidature, si rimanda all'attenta applicazione rispettivamente degli artt. 8 e 9, del Regolamento Elettorale della L.N.D.

5) Per le operazioni di verifica poteri delle Assemblee dei Comitati, è competente la rispettiva Commissione Disciplinare Territoriale.

Si raccomanda ai Comitati di predisporre un accurato aggiornamento della "anagrafe" federale di propria competenza, anche per quanto attiene le Società "pure" di Calcio Femminile, "pure" di Calcio a Cinque e di "puro" Settore Giovanile e Scolastico.

Modalità di voto

a) Colore delle schede per le votazioni

Per ognuna delle cariche elettive, i Comitati avranno cura di predisporre schede di voto di colore diverso.

b) Sistema di votazione

Tutte le schede relative a ciascuna carica elettiva dovranno essere predisposte in modo tale da contenere i nomi prestampati dei candidati alle cariche stesse. Accanto al/ai nome/i, dovrà essere collocato un quadratino che la Società votante avrà cura di tracciare con un segno per esprimere la propria preferenza.

La Società votante potrà esercitare il proprio diritto di voto nel modo che segue:

- 1) per la carica di Presidente di Comitato: una preferenza;
- 2) per la carica di componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque: un numero di preferenze pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo del proprio Comitato;
- 3) per la carica di Responsabile regionale del Calcio Femminile: una preferenza;
- 4) per la carica di Responsabile regionale del Calcio a Cinque: una preferenza;
- 5) per la carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del proprio Comitato: un numero di preferenze pari al numero dei componenti effettivi e supplenti assegnati al Comitato;
- 6) per la carica di Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti: un numero di preferenze pari al numero dei Delegati Effettivi e Supplenti assegnati al proprio Comitato.

Sì precisa che i nominativi dei candidati devono essere riportati sulle schede di voto in rigoroso ordine alfabetico.

Al fine di meglio facilitare le operazioni di voto, si invita ad apporre in calce a ogni scheda di votazione una apposita dicitura che richiami al numero di preferenze che ogni Società potrà esprimere, sulla base della specifica carica elettiva in questione.

Adempimenti

A completamento dei singoli appuntamenti elettorali, ciascun Comitato dovrà provvedere alla effettuazione dei seguenti adempimenti:

- a) Entro il termine massimo di cinque giorni successivi alla data di svolgimento della rispettiva Assemblea:
 - Invio del verbale dell'Assemblea Ordinaria Elettiva alla Segreteria della L.N.D.

b) Entro il termine massimo di due giorni successivi alla data di svolgimento delle proprie Assemblee:

- Comunicazione dei risultati elettorali relativi alla votazione per il Presidente del Comitato; per i componenti del rispettivo Consiglio Direttivo; per i Componenti (Effettivi e Supplenti) dei Collegi dei Revisori dei Conti; per i Delegati Assembleari (Effettivi e Supplenti), nonché per il Delegato Effettivo e Supplente in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica, **predisponendo per ognuno dei Delegati Assembleari un breve foglio notizie riepilogativo** (indirizzo, recapito telefonico, e-mail, etc.);
- Designazione di candidatura alla carica di Presidente della L.N.D.;
- Designazione di candidatura alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- Designazione di candidature, in base alla propria area territoriale di competenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area della L.N.D.;
- Designazione di candidature alla carica di componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Le informazioni di cui al punto b) dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Lega, contestualmente a: Segretario Generale Massimo Ciaccolini e Vice Segretario Mariangela D'Ezio, fax 06.32822706-8, e-mail m.ciaccolini@figc.it e dezio@figc.it).

Nell'invitare a prendere buona nota di quanto sopra esposto **e a divulgare a tutti i candidati alle varie cariche elettive, connesse al percorso elettorale della L.N.D., le informative ivi contenute aventi carattere di interesse comune**, si resta a disposizione per ogni chiarimento e, con l'occasione, si porgono i più cordiali saluti.

1.3 NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

Si comunica che il Presidente Federale, con delibera n. 327/PF del 31 Ottobre 2012, ha approvato il nuovo Regolamento Elettorale della Lega Nazionale Dilettanti ("Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.") secondo il testo allegato sub A) che costituisce parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

Il Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 99 del 31/10/2012, riportato nel presente Comunicato Ufficiale, può essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1119933>

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D.; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati eletti nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna per un quadriennio dalle società e dalle associazioni sportive associate alla L.N.D., secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

- a) in via ordinaria elettiva dopo lo svolgimento dei Giochi olimpici estivi e, comunque, non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.;
- b) in via straordinaria quando ricorrano gravi circostanze o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D. aventi diritto di voto o i due terzi dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D. aventi diritto di voto.

La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un terzo delle Società aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, ove non diversamente stabilito nello Statuto Federale, nello Statuto della L.N.D. o nel presente Regolamento, sono adottate con la maggioranza dei voti dei Delegati presenti.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea della L.N.D.:

prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari.

elegge, per il quadriennio olimpico:

- 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente del Consiglio Federale;
- 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D., che è anche componente del Consiglio Federale;
- 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
- 4) i 3 Consiglieri Federali della L.N.D. secondo le rappresentanze di cui al successivo art. 8, lett. d), del presente Regolamento;
- 5) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C. Risulterà designato il candidato che, nell'unica votazione, avrà ottenuto il maggior numero dei voti.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale. Questa provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

PARTE I/B – LE ASSEMBLEE DEI COMITATI, DELLE DIVISIONI E DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comuni e delle Divisioni è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei Giochi olimpici estivi, nel rispetto del presente Regolamento e comunque prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dei Comuni e delle Divisioni è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto.

Le Assemblee dei Comuni e delle Divisioni devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale deve essere convocata con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. L'Assemblea del Dipartimento Interregionale deve essere convocata almeno 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'eventuale, corrispondente Assemblea della L.N.D.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comuni e delle Divisioni, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

Nelle Assemblee dei Comuni, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Nella Assemblea del Dipartimento Interregionale, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comuni e delle Divisioni, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;

- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo federale prestampato portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo federale prestampato recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C.;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione.

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale, nei tempi e con le modalità previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

Le Assemblee dei Comitati e delle Divisioni:

a) eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Presidente della Divisione Calcio a Cinque è anche componente del Consiglio Federale;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;
- 4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione che segue, considerata anche la

riserva di n. 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 10 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 2 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio Femminile
- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico

I Delegati Assembleari in rappresentanza dell'attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società "pure" in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali - Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale sono eletti dall'Assemblea delle Società, all'uopo convocata.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d) , salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13. L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque opera la sola designazione relativa al Vice Presidente d'area della L.N.D.
- 4) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

Le Assemblee delle Divisioni possono esprimere, ciascuna, una designazione per la candidatura di Vice Presidente d'area della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della LND, le Divisioni possono designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12, un candidato soltanto qualora l'impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente d'area dalla stessa precedentemente designato.

L'Assemblea della Divisione Calcio Femminile può esprimere una designazione per la candidatura di Consigliere Federale d'area della L.N.D., indipendentemente dall'area territoriale di appartenenza. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area della LND, la Divisione Calcio Femminile può designare, per mezzo del proprio Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 12, un candidato soltanto qualora l'impedimento definitivo riguardi il Consigliere Federale dalla stessa precedentemente designato.

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalle relative Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in apposito collegio di garanzia elettorale.

Nelle Assemblee delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale.

PARTE II – FORMALITA'-NORME GENERALI

Art. 8 – Candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità di cui al vigente Statuto Federale, nonché del Regolamento di Lega, abbiano ottenuto le seguenti designazioni:

- a) **Presidenza della L.N.D.:** designazione da parte di almeno 9 tra Comitati, Divisioni e Dipartimento Interregionale;
- b) **Vice Presidente Vicario della L.N.D.:** designazione da parte di almeno 9 tra Comitati, Divisioni e Dipartimento Interregionale;
- c) **Vice Presidenza d'area della L.N.D.:** designazione da parte di almeno 3 Comitati dell'area territoriale di appartenenza;

d) tre Consiglieri Federali d'area della L.N.D., in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione da parte di almeno 3 Comitati;

e) Collegio dei Revisori dei Conti L.N.D.: designazione da parte di almeno 9 tra Comitati, Divisioni e Dipartimento Interregionale.

Ciascun Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Presidenza della L.N.D. e al Vice Presidente Vicario della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascun Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c). Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., ogni Comitato può presentare una designazione per la carica di cui all'art. 8, lett. d), relativa all'area territoriale di appartenenza.

Le Divisioni possono esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

La Divisione Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla carica di Consigliere Federale d'area della L.N.D. di cui al precedente punto d).

f) Presidenza della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza;

g) Presidenza della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza;

h) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 10 delle Società di appartenenza;

i) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 15 delle Società di appartenenza;

l) Presidenza dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 80 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 100 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 120 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 40 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);
- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND: designazione da parte di almeno 15 Società LND di appartenenza.

o) Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui ai punti l) e m), della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, che deve fare riferimento al dato consolidato del 30 Giugno precedente alla data di celebrazione dell'Assemblea.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui ai punti f), g), h), i), l), m), n), della presente norma, può essere esercitato dalle Società di Lega, che maturano il diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui al punto o), della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, che maturano il diritto di voto prima dei 20 (venti) giorni antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Per l'elezione a Responsabile regionale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- da 10 a 30 Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive: designazione da parte di almeno 5 Società "pure", per ciascuna disciplina;
- da 31 e oltre Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" per ciascuna disciplina;

per i Comitati che hanno meno di dieci Società "pure" di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque: la designazione dovrà essere presentata da almeno una Società pura regionale delle rispettive discipline sportive.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o al Dipartimento Interregionale;

- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Non sono in ogni caso compatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive federali deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria della Lega, dei Comitati o delle Divisioni cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 7 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, unitamente alle preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte delle competenti Commissioni Disciplinari Territoriali. In caso di parità di preferenze, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in apposito collegio di garanzia elettorale per le elezioni della L.N.D., delle Divisioni e del Dipartimento Interregionale e, per le elezioni dei Comitati, le competenti Commissioni Disciplinari Territoriali, riunite in speciale collegio di garanzia elettorale, verificano l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza, dando comunicazione telegrafica delle valutazioni espresse ai candidati entro il termine di due giorni dall'avvenuta presentazione delle candidature.

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte di Giustizia Federale entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento dà diritto a partecipare alle rispettive Assemblee Elettive.

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D. , è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari di competenza di ciascuna area ed eventualmente delle Divisioni, legati alla corrispondente designazione. Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale e del Settore Giovanile e Scolastico.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale d'area della L.N.D., è necessario aver riportato almeno il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari di competenza di ciascuna area ed eventualmente della Divisione Calcio Femminile, legati alla corrispondente designazione. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati Assembleari di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Settore Giovanile e Scolastico.

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato la metà più uno dei voti validi espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà

ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale.

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e delle Divisioni della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi nelle relative Assemblee, con l'esclusione delle Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico. Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti validi espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive.

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti validi e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Tutti i componenti di natura elettiva della L.N.D., dei Comitati e delle Divisioni restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalle Divisioni o dal Dipartimento Interregionale, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vicepresidenti d'area della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata, ed eventualmente alle Divisioni – qualora l'impedimento definitivo riguardi il Vice Presidente dalle stesse precedentemente designato - la cessazione della carica,

con invito, ad ogni singolo Comitato e, se del caso, alle Divisioni, di designare, per mezzo dei rispettivi Consigli Direttivi, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata, in essi eventualmente ricompresi quelli di spettanza delle Divisioni. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza del Dipartimento Interregionale e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 – Elezione suppletiva dei Consiglieri Federali d'area

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 15 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata, ed eventualmente alla Divisione Calcio Femminile – qualora l'impedimento definitivo riguardi il Consigliere Federale d'area dalla stessa precedentemente designato - la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato e, se del caso, alla Divisione Calcio Femminile, di designare, per mezzo del rispettivo Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) i soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. d);

3) Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità.

4) individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto:

- esclusivamente i delegati assembleari dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata per l'elezione dei Consiglieri di cui all'art. 8, lett. d), in essi eventualmente ricompresi quelli di spettanza della Divisione Calcio Femminile. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Consigliere Federale d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

NORME TRANSITORIE e FINALI

I. La decorrenza del computo dei mandati, ai sensi dell'art. 11, del presente Regolamento, è entrata in vigore a partire dal quadriennio olimpico 2004-2008.

II. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

III. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D., entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte della F.I.G.C.

1.4 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DELEGHE (MODELLI A E B)

1) **MODELLO B DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETA'**

Si ricorda alla Società che partecipa all'Assemblea con il suo Presidente o con un suo Dirigente, delegato dal Presidente, dovrà compilare il Modello B con l'inserimento dei seguenti dati:

- **Nominativo del rappresentante legale della Società (Presidente);**
- **Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante;**

In caso di delega all'interno della Società (da Presidente a Dirigente):

- **Nominativo del Dirigente che partecipa all'Assemblea con delega, specificando la qualifica rivestita nella Società e la data dalla quale ricopre l'incarico;**
- **Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega ad altro Dirigente della stessa Società;**
- **Firma del Dirigente rappresentante la Società.**
- **Il Presidente della Società o il Dirigente delegato, all'atto della presentazione del modello B, dovrà consegnare copia del proprio documento di identità.**

2) **MODELLO A DELEGA DI RAPPRESENTANZA AD ALTRA SOCIETA'**

Da utilizzarsi solamente per delega tra Società:

si ricorda che, in caso di impossibilità a partecipare alla Assemblea con il suo Presidente e/o Dirigente, la Società potrà delegare altra Società, consegnando a quest'ultima delega (**modello A**) che dovrà essere compilata con i seguenti dati:

- **Nome e matricola della Società alla quale si conferisce delega;**
- **Timbro della società e firma del Presidente o del suo legale rappresentante che conferisce delega ad altra Società;**
- **Il Dirigente delegato, all'atto della presentazione del modello A, dovrà consegnare copia del proprio documento di identità.**

! IMPORTANTE !

**SI RACCOMANDA VIVAMENTE AI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETA'
DI PRESENTARSI ALL'ASSEMBLEA CON LA DELEGA DEBITAMENTE COMPILATA,
 COME SOPRA ESPOSTO, EVITANDO DISGUIDI ED INUTILI PERDITE DI TEMPO.
 IN CASO CONTRARIO IL RAPPRESENTANTE NON POTRA' ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO.**

PORTARE IL TIMBRO DELLA SOCIETA' E UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'

MODELLO A - DELEGA DI RAPPRESENTANZA A SOCIETA'**COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO** della F.I.G.C.- L.N.D.**ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL** **3 dicembre 2012**

La Società

matricola n.

CONFERISCE DELEGA DI RAPPRESENTANZA

alla Società

matricola n.

avente diritto di voto in occasione dello svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del**03/12/2012**

presso

come da avviso di convocazione

affisso all'Albo del Comitato medesimo.

(luogo e data)

Il Presidente della Società

(timbro della Società)

spazio riservato alla verifica poteriLa Commissione Verifica Poteri, effettuati i necessari riscontri, **accredita** nell'Assemblea☐

con diritto di voto

Il Sig./La Sig.ra

☐

conoscenza personale

☐

tipo di documento

n. del documento

emesso il

da

Il Presidente della Commissione

N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri per l'accredito nell'Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente

MODELLO B - DELEGA DI RAPPRESENTANZA INTRA SOCIETARIA			
La Società		matricola n.	
è rappresentata da:			
☐	Presidente		dal *
		(cognome e nome)	
o, in caso di assenza o impedimento, da:			
☐	Vice Presidente		dal *
		(cognome e nome)	
☐	Dirigente		dal *
		(cognome e nome)	
che sostituisce il Presidente ai sensi dello Statuto Sociale.			
☐	Componente		dal *
		(cognome e nome)	
		Organo direttivo	
Con la qualifica di		ed eventuale supplente il Componente	
l'Organo Direttivo		dal *	
con la qualifica di		all'uopo delegato.	
		Il Presidente della Società	
(luogo e data)			
(timbro della Società)			
Firma del rappresentante della Società			
☐	conoscenza personale	☐	tipo di documento
		n. del documento	
		emesso il	
		da	
spazio riservato alla verifica poteri			
La Commissione Verifica Poteri, effettuati i necessari riscontri, accredita nell'Assemblea			
☐	con diritto di voto	☐	senza diritto di voto
Il Sig./La Sig.ra			
		Il Presidente della Commissione	

N.B. Il presente modello, compilato e sottoscritto, deve essere consegnato alla Commissione Verifica Poteri per l'accredito nell'Assemblea, anche nel caso della presenza personale del Presidente			
* Indicare la data dalla quale si è ricoperta la qualifica			